



COMUNE DI BRENTONICO

Prot. 0002491 del 03/04/2017

Class. 1.7



Brentonico, 3 aprile 2017

## Nota informativa del Responsabile per la trasparenza

**Oggetto: Le novità in materia di trasparenza: l'accesso civico e gli altri diritti di accesso a dati informazioni e documenti del Comune di Brentonico.**

Il D.Lgs. 25 maggio 2016, n.97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n.190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n.124 (cosiddetta legge delega Madia) in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" ha modificato ed integrato il D.Lgs. 33/2013 (cd. Decreto trasparenza), con particolare riguardo al diritto di accesso civico.

### Accesso "generalizzato"

Il rinnovato articolo 5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013 regola la nuova forma di accesso civico "generalizzato", caratterizzato dallo *"scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico"*.

A tali fini è quindi disposto che *"chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione"*.

L'accesso generalizzato è dunque autonomo e indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione (ai quali è invece funzionalmente ricollegabile l'accesso civico "semplice") incontrando, quali unici limiti, da una parte il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'articolo 5 bis commi 1 e 2, e dall'altra il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni come previsto dall'articolo 5 bis comma 3.

Con il nuovo decreto viene così introdotto nel nostro ordinamento un meccanismo analogo al sistema anglosassone (cd. FOIA - Freedom of information act) che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti (e quindi informazioni) che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare.

L'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente (non serve alcuna motivazione).

**Giova peraltro ricordare, a questo punto della trattazione, che la Regione TAA ha legiferato in materia con la L.R. 15 dicembre 2016, n.16, adeguando al cosiddetto FOIA le disposizioni legislative contenute nella L.R. 10/2014, ed in particolare ha definito l'ambito oggettivo di applicazione riferito ai *documenti* detenuti dalla pubblica amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione. (articolo 1 comma 1 lettera 0a della L.R. 10/2014).**

### **Accesso civico**

L'accesso civico regolato dal primo comma dell'articolo 5 del decreto trasparenza (cd. accesso civico semplice), è correlato ai soli atti ed informazioni oggetto di obbligo di pubblicazione nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, comportando il diritto di chiunque di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Costituisce, in buona sostanza, un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge alla PA interessata, esperibile da chiunque (l'istante non deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale alla tutela di una situazione giuridica qualificata).

**La L.R. 10/2014, come novellata dalla L.R. 16/2016, introduce dei correttivi agli obblighi di trasparenza di cui alla tabella allegata 1) alla delibera ANAC n.1310 di data 28 dicembre 2016.**

**E a tal fine la L.R. 16/2016 all'articolo 2 prevede che i soggetti destinatari degli obblighi di pubblicazione si adeguano alle disposizioni recate a tal fine entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima, e quindi entro il 16 giugno 2017.**

### **Accesso documentale**

Le due forme di accesso soprariportate hanno natura, presupposti ed oggetto differenti dal diritto di accesso di cui agli articoli 22 e seguenti della L.241/1990 (vedasi nel nostro ordinamento la L.P. 23/1992). Si osserva che tali disposizioni assumono carattere di specialità - accesso ai documenti amministrativi - rispetto alle norme del decreto trasparenza afferenti le modalità di accesso a qualsivoglia documento, atto o informazione detenuta dalla PA.

La finalità dell'accesso documentale, si rammenta, è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà che l'ordinamento attribuisce loro, a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Il richiedente deve infatti dimostrare di essere titolare di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione

giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso"; in funzione di tale interesse la domanda di accesso deve essere opportunamente motivata. La legittimazione all'accesso ai documenti amministrativi va così riconosciuta a chiunque può dimostrare che gli atti oggetto della domanda di ostensione hanno spiegato o sono idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei propri confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica.

Per l'ANAC (cfr. Linee guida delibera 1309 del 28 dicembre 2016) *"l'accesso agli atti di cui alla l. 241/90 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all'accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi. Tenere ben distinte le due fattispecie è essenziale per calibrare i diversi interessi in gioco allorché si renda necessario un bilanciamento caso per caso tra tali interessi. Tale bilanciamento è, infatti, ben diverso nel caso dell'accesso documentale dove la tutela può consentire un accesso più in profondità e, nel caso dell'accesso generalizzato, dove le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all'operatività dei limiti) ma più esteso, avendo presente che l'accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni."*

### **Trasparenza appalti – articolo 29 del D.Lgs. 50/2016**

A quanto sopra riportato si aggiungano le novità legislative in materia di trasparenza contenute nell'articolo 29 del novellato codice degli appalti, che recita quanto segue:

1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al *decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. <sup>(21)</sup>

2. Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla tutela della trasparenza e della legalità nel settore dei contratti pubblici. In particolare, operano in ambito territoriale a supporto delle stazioni appaltanti nell'attuazione del presente codice ed nel monitoraggio delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti.

### **Il procedimento correlato alle richieste di accesso generalizzato, civico e documentale**

Data la complessità significativa che caratterizza la materia, correlata alla necessità di coordinare disposizioni legislative di rango diverso (nazionali e regionali), si è ritenuto in questa prima fase applicativa delle novità normative di che trattasi **(peraltro tutte adottate alla fine del mese di dicembre 2016)**, di mantenere in capo al Segretario comunale tutti gli adempimenti di pubblicazione di dati, informazioni e documenti correlati.

Nel corso dei prossimi mesi l'Amministrazione comunale adotterà gli atti organizzativi necessari con particolare riguardo all'individuazione dei servizi e dei soggetti individuali interessati dalla pubblicazione di atti ed informazioni nella Sezione Amministrazione trasparente, individuando altresì le soluzioni organizzative più adeguate per dare piena e completa attuazione al nuovo istituto del diritto di accesso generalizzato.

Nel frattempo il Consorzio dei Comuni Trentini, incaricato annualmente della consulenza e dell'aggiornamento della sezione Amministrazione trasparente, ha avviato il processo di adeguamento delle sottosezioni della stessa agevolando così, sotto forma di vademecum, l'iter procedimentale da seguire per la pubblicazione di atti e documenti.

Nelle more dell'adozione dei richiamati atti organizzativi peraltro trova piena applicazione e vigenza l'atto organizzativo approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 5/2016 dove vengono individuati:

- il Segretario comunale, quale Responsabile per la trasparenza del Comune di Brentonico
- i Responsabili di Area e Servizio, quali Referenti per la trasparenza e quindi tenuti a garantire la collaborazione e le informazioni indispensabili per dare attuazione agli obblighi di pubblicazione
- un dipendente categoria C livello evoluto del Servizio Segreteria generale, individuata nella signora Simonetta Dossi, incaricata della pubblicazione dei dati afferenti l'Amministrazione trasparente e del loro costante e tempestivo aggiornamento.

## Tabella di sintesi:

ACCESSO AGLI ATTI L.241/1990 e L.P. 23/1992 <b>documentale</b>	ACCESSO CIVICO D.LGS. 33/13 e L.R. 10/2014 <b>civico</b>	ACCESSO CIVICO D.LGS. 97/2016 E L.R. 10/2014 <b>generalizzato</b>
E' necessario un interesse diretto concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al dato o al documento del quale è richiesto l'accesso	Non è necessario un interesse diretto	Non è necessario un interesse diretto
Ha ad oggetto dati e documenti collegati all'interesse diretto e contenuti in ATTI	Riguarda solo DATI, DOCUMENTI, INFORMAZIONI oggetto di pubblicazione ex d.lgs.33/2013 e L.R. 10/2014	Riguarda anche DATI, DOCUMENTI, INFORMAZIONI ( <b>"Documenti" ex L.R. 10/2014 novellata dalla L.R. 16/2016</b> ) detenuti dalle PA, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione
La richiesta, anche verbale, deve essere presentata al Servizio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a quello che lo detiene stabilmente, con le modalità definite dal Regolamento comunale.	La richiesta può essere presentata, alternativamente, ad uno dei seguenti Servizi: a) al Servizio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; b) all'Ufficio relazioni con il pubblico – URP, se costituito; c) ad altro Servizio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito	

Questa nuova grande “apertura” non ha eliminato gli altri diritti di accesso, che possono essere attivati qualora si proceda per questioni di una certa complessità o per finalità diverse da quelle semplicemente conoscitive. Si riepilogano di seguito gli “altri” diritti di accesso:

- Accesso/diritto di informazione del consigliere comunale: previsto dall’art. 13 (Diritti dei consiglieri comunali) del D.R.Reg. 3/L del 2005 recante “Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni”;
- Accesso ai propri dati personali: detenuti da chiunque in una banca dati cartacea o informatica, previsto dall’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- Accesso del legale ai dati della PA per le indagini difensive previsto dall’art. 391 quater (Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione) del Codice di Procedura Penale;
- Accesso ambientale previsto dall’art. 3 (Accesso all’informazione ambientale su richiesta) del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 195 “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale”;
- Accesso in materia di appalti previsto dall’art. 53 (Accesso agli atti e riservatezza) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 cosiddetto “Nuovo codice degli appalti”.



IL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA

Debora Sartori

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Debora Sartori".